

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 16-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMA, ASSIRELLI, MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Norme interpretative ed integrative della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla disciplina della pubblicità relativa ai beni immobili ed ai beni mobili di cui all'articolo 2683 del codice civile

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del presente disegno di legge, proposto dalla 2^a Commissione e comunicato alla Presidenza il 16 dicembre 1977, risulta superato, relativamente alla formulazione dell'articolo 8, per la sopravvenuta scadenza del termine (15 gennaio 1978) fissato dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 nella riforma del diritto di famiglia.

Resta in piedi la proposta di stralcio dei primi sette articoli del disegno di legge, concernenti il sistema di pubblicità in materia di regime patrimoniale della famiglia e di intervento o meno di entrambi i coniugi nell'acquisto dei beni mobili indicati nel n. 3

dell'articolo 2683 del codice civile (autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico).

Su quest'ultimo punto è sopravvenuta altra iniziativa col disegno di legge dei senatori Bausi ed altri, n. 1265.

Il relatore, aderendo all'orientamento emerso in Commissione giustizia, si onora di proporre all'Assemblea il rinvio del presente disegno di legge alla Commissione stessa, per un esame più approfondito, da effettuarsi congiuntamente a quello del disegno di legge n. 1265 sopra richiamato.

AGRIMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEI PROPONENTI****Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 162, il terzo comma dell'articolo 163 ed il quinto comma dell'articolo 193 del codice civile e l'ultimo periodo dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono soppressi.

Le annotazioni a margine degli atti di matrimonio, eseguite ai sensi delle suddette disposizioni sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano come non avvenute.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 163 del codice civile è abrogato.

Art. 3.

All'articolo 177 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli atti relativi agli acquisti, di cui alla lettera a) del presente articolo, aventi per oggetto beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, compiuti separatamente da uno dei coniugi, si trascrivono a suo favore soltanto, ma la trascrizione ha effetto anche a favore dell'altro coniuge.

Il coniuge acquirente può chiedere, nel contesto dell'atto, che la trascrizione venga eseguita, a solo titolo di notizia, anche a favore dell'altro coniuge ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 179 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« L'acquisto di beni immobili o di beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'arti-

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Stralciato.****Stralciato.****Stralciato.****Stralciato.**

(Segue: *Testo dei proponenti*)

colo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto, nel quale sia intervenuto anche l'altro coniuge.

I beni mobili, indicati al numero 3) dell'articolo 2683, acquistati separatamente da uno dei coniugi durante il matrimonio, sono considerati beni personali del medesimo e la loro esclusione dalla comunione opera senza l'intervento dell'altro coniuge nell'atto di acquisto e non è soggetta a trascrizione ».

Art. 5.

Il quinto comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dai seguenti:

« In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, i partecipi di cui al primo comma, la cui collaborazione dura da almeno un biennio, hanno diritto di prelazione sull'azienda.

Se dell'azienda fanno parte beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, la qualità di partecipe deve risultare da atto pubblico o da sentenza e non può essere opposta ai terzi se l'atto o la sentenza non risulti trascritta.

Gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscono alla data di trascrizione della relativa domanda giudiziale.

Nel caso di trasferimento dell'azienda, il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della proposta di alienazione.

In mancanza della notificazione il partecipe ha diritto di esercitare il riscatto entro un anno dalla data di trasferimento della azienda e, se dell'azienda fanno parte beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Si applica, in ogni altro caso, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 6.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2647. - (*Regimi patrimoniali tra i coniugi*). — Si debbono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili:

a) le convenzioni matrimoniali di costituzione del fondo patrimoniale, quelle di separazione dei beni e, per quanto modificano la composizione della comunione legale, quelle di costituzione della comunione convenzionale;

b) le modifiche delle convenzioni matrimoniali e, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163, le relative sentenze di omologazione;

c) il vincolo del fondo patrimoniale relativamente ai beni immobili che entrano a farne parte successivamente alla stipulazione della relativa convenzione;

d) l'esclusione dalla comunione tra i coniugi dei beni immobili che vengono acquistati successivamente alla stipulazione della relativa convenzione od alla dichiarazione di scelta del regime di separazione nell'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 162;

e) la destinazione degli acquisti all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi a norma dell'articolo 178;

f) l'esclusione dalla comunione tra i coniugi dei beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179;

g) gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione tra i coniugi.

Se lo scioglimento della comunione si verifica per il decesso di uno dei coniugi, la sua trascrizione si esegue in base al certificato di morte.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale si esegue contro il coniuge od i coniugi proprietari dei beni immobili che costituiscono il fondo.

La trascrizione della convenzione matrimoniale di comunione dei beni, che sosti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

tuisce un precedente regime di separazione dei beni, si esegue contro il coniuge o contro i singoli coniugi per i beni immobili che vengono rispettivamente conferiti alla comunione.

Negli altri casi le trascrizioni si eseguono contro entrambi i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Tutte le trascrizioni, eseguite ai sensi di questo articolo, hanno verso i terzi gli effetti stabiliti dal presente capo ».

Art. 7.

L'articolo 34-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 34-*bis*. — Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data in cui gli perviene notizia del matrimonio o dalla data della convenzione matrimoniale o della sua modifica, ovvero, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, dalla data della sentenza di omologazione, chiedere che la convenzione matrimoniale o la sua modifica, se ha per oggetto beni immobili o beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2683, venga trascritta ai sensi dell'articolo 2647 o dell'articolo 2685 ».

Art. 8.

L'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima, salvi i diritti dei terzi e salve le esclusioni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi od en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Articolo unico.

L'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine del 15 gennaio 1978, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima, salvi i diritti dei terzi e salve le esclusioni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi od en-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

trambi i coniugi non manifestino per atto pubblico volontà contraria.

Nel caso di atto unilaterale, questo deve essere notificato all'altro coniuge entro i successivi sessanta giorni e, comunque, entro il predetto termine di due anni.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi e salve le esclusioni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile.

Gli effetti della comunione decorrono dalla data di tale convenzione anche per i beni indicati nel primo comma.

Gli atti, di cui al presente articolo, se hanno per oggetto beni immobili o beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2683 del codice civile, debbono essere trascritti ai sensi degli articoli 2647 e 2685.

Gli atti stessi, compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti, sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trambi i coniugi non manifestino volontà contraria con atto pubblico ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza. Il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve trasmetterlo entro quindici giorni all'ufficiale dello stato civile del luogo ove fu celebrato il matrimonio.

Soppresso.

Entro lo stesso termine del 15 gennaio 1978 i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi. Se nulla convengono sui beni indicati dagli articoli 178 e 179 del codice civile, questi si considerano esclusi dalla comunione.

Identico.

Gli atti, di cui al presente articolo, se hanno per oggetto beni immobili o beni mobili indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2683 del codice civile, debbono essere trascritti ai sensi degli articoli 2647 e 2685.

Gli atti stessi, compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti, sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio ».